



**Comune di Sant'Olcese**  
(Città Metropolitana di Genova)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°53 in data 19-12-19

SETTORE FINANZIARIO

**RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SANT'OLCESE AL 31/12/2018 E PRESA ATTO SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETA VEGA S.C.R.L.**

*L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.*

*Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:*

ALTOBELLI PATRIZIA	P	GIACOBBE SIMONE	P
BOERO MATTEO	P	GUIDO ANNA	P
BORNETO FABRIZIO	P	SANNA ARMANDO	P
CABELLA BEATRICE	P	SAVIO CRISTINA	P
CARTOSIO CLAUDIO ANGELO	P	TRUCCO ENRICO	P
DANTE SARA	P	ZITO FRANCO	P
GARDELLA MARTINA	A		

*ne risultano presenti n. 12 e n. 1 assenti*

*Assume la presidenza il Signor BORNETO FABRIZIO, in qualità di Consigliere, assistito dal Segretario comunale dott. Scrocco Domenico*

*Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,*

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore finanziario  
SALVAREZZA VITTORIO

**PARERE:** Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato  
SALVAREZZA VITTORIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

Udita l'esposizione dell'Assessore alle Finanze **Enrico Trucco**: "La Società è di fatto sciolta e posta in liquidazione. Questo atto l'anno prossimo non ci sarà più."

### PREMESSO CHE:

- con diverse disposizioni normative a partire dalla legge n. 244/2007 (il D.L. n. 112/2008, il D.L. n. 78/2010, il D.L. n. 95/2012, il D.L. n. 179/2012, la legge n. 179/2012, la legge n. 147/2013) sono stati affermati numerosi vincoli e restrizioni alla costituzione ed al mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali;
- in attuazione della legge delega n. 124/2015, il D. Lgs. n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico), ha ricondotto ad un unico testo la frammentaria disciplina delle società a partecipazione pubblica con la finalità principale di favorire la razionalizzazione delle partecipazioni stesse;
- l'art. 4 del Testo Unico definisce il perimetro delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni stabilendo, al comma 1, che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";
- l'art. 4 soprarichiamato ribadisce sostanzialmente il principio già stabilito dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rafforza quanto già indicato nel comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che prevede "l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- lo stesso articolo 4, al comma 2, precisa che le società partecipate possono svolgere attività inerenti alla produzione di servizi di interesse generale (lettera a); b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,
  - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Olcese, al momento della stesura del presente atto, detiene le seguenti partecipazioni:

- VEGA S.c.r.l. – QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 15%

Per quanto riguarda la società VEGA si fa presente quanto segue:

-il Comune di Sant'Olcese, insieme agli altri Comuni della Val Polcevera, in sede di costituzione della Comunità Montana Valli Genovesi – Scrivia e Polcevera, aveva conferito alla Comunità Montana stessa la delega alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, affidando il servizio alla Società Altavallpolcevera S.c.r.l. e oggi VEGA S.c.r.l.;

-successivamente, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2010 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), è stata stabilita la soppressione delle Comunità Montane nella Regione Liguria, e in data 12 aprile 2011, con apposita legge regionale n. 7 è stata approvata la "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione";

-l'articolo 5, comma 1 della citata legge regionale, stabiliva che come "Fino all'emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, le funzioni già svolte dalle Comunità Montane soppresse per conto Comuni potevano essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione";

-per effetto della nuova disciplina e delle rinnovate scadenze in materia di promozione della concorrenza nei servizi pubblici, l'affidamento del servizio raccolta e trasporto solidi urbani alla era stato conferito alla Società VEGA S.c.r.l.;

-sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico, l'amministrazione ha ritenuto di avviare il procedimento per appaltare il ciclo dei rifiuti, e perciò di ritenere che la Società VEGA S.c.r.l. non risponda alle esigenze dell'Amministrazione di Sant'Olcese;

DATO ATTO che:

- in data 17 luglio 2014, in nome e per conto dei comuni di Sant'Olcese, Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Serra Riccò, si decideva di affidare la gestione delle procedure di gara alla Provincia di Genova (ora Città Metropolitana) ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. n.163/2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 08/07/2016 ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alla procedura di affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, è stato deliberato di avvalersi della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Città Metropolitana di Genova, aderendo all'Accordo Quadro da quest'ultima stipulato a beneficio dei Comuni ricompresi nel Bacino 4, come individuato dalle DCM n. 57 del 23.12.2015 e n. 22 del 11.05.2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 06/04/2017 il Comune di Sant'Olcese, unitamente ai Comuni di Busalla, Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Serra Riccò, ha conferito mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova a concludere specifico accordo quadro ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del citato Decreto legislativo;

- con determinazione dirigenziale n. 740 del 12 aprile 2018 il Responsabile della Direzione della SUA della Città Metropolitana di Genova, nel prendere atto dell'esito della procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, ha approvato l'aggiudicazione a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) AMIU – Genova S.p.A. (P.I. 03818890109) /Ma.Ris Cooperativa sociale (00973310113), per avere offerto, tra l'altro, il ribasso d'asta dell'8,001% da applicarsi all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- che in data 4 settembre 2018, Repertorio n. 95, è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 4 del Codice dei Contratti, per affidamento Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde - Bacino di affidamento n. 4;
- che il Comune di Sant'Olcese e i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Serra Riccò, sottoscriveranno gli accordi derivati entro il 14 gennaio 2019, affinché alla **Società VEGA S.R.C.** subentri il **Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) AMIU – Genova S.p.A. (P.I. 03818890109) /Ma.Ris Cooperativa sociale (00973310113)**;

VERIFICATO, pertanto, che la Società **VEGA S.R.C.**:

- esaurirà il suo mandato statutario nei confronti del Comune Sant'Olcese;
- di conseguenza la Società non ha, o , quanto meno, ha avuto fino al 14 gennaio 2019, ad oggetto alcuna attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 29/09/2017 era stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, stabilendo di procedere all'alienazione delle partecipazioni della società VEGA S.c.r.l., a conclusione della definitiva aggiudicazione dell'appalto del servizio di gestione completa dei Rifiuti Solidi Urbani ;
- tale deliberazione si fondava sulla previsione ( non confermata) della rapida definizione del procedimento di affidamento Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- come anticipato: dal 14 gennaio 2019 alla **Società VEGA S.R.C.** è subentrato il **Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) AMIU – Genova S.p.A. (P.I. 03818890109) /Ma.Ris Cooperativa sociale (00973310113) per effetto della** determinazione dirigenziale n. 740 del 12 aprile 2018 il Responsabile della Direzione della SUA della Città Metropolitana di Genova, nel prendere atto dell'esito della procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, ha approvato l'aggiudicazione a favore del (costituendo) Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) AMIU – Genova S.p.A. (P.I. 03818890109) /Ma.Ris Cooperativa sociale (00973310113);
- in data 6 dicembre 2018 si è riunita l'assemblea Ordinaria degli azionisti di Vega s.c.r.l. per approvare lo scioglimento e nominare il liquidatore;
- che in base a quanto sussistevano i presupposti e le condizione di fatto e di diritto per lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 6) del codice civile, ed il conseguente avvio della fase di liquidazione del patrimonio sociale, conferendo al Sindaco tutti i poteri occorrenti per porre in essere gli adempimenti e le formalità relative all'esecuzione della presente delibera;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 21/12/2018 è stata approvata la ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune al 31/12/2018, stabilendo di procedere allo scioglimento e alla liquidazione della Società Vega s.c.r.l.;
- in data 20 Maggio 2019 come da dichiarazione Avv. Piero Biglia Notaio in Genova l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vega s.c.r.l. ha deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione con effetto immediato e ha provveduto alla nomina del liquidatore;

DATO ATTO, infine, che il presente provvedimento assolve l'obbligo approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Sant'Olcese detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi:

**Cons. Altobelli:** “Qualcuno sostituirà VEGA?”

**Ass. Trucco:** “VEGA è già stata sostituita da AMIU e dalla MARIS.”

Con voti unanimi favorevoli, essendo 12 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

### **DELIBERA**

- 1)DI DARE ATTO, che con riferimento alla data del 31/12/2018 la **Società VEGA S.R.C.** era ancora attiva e che quindi la misura di razionalizzazione da adottare, con riferimento a quella data, risulta essere ancora lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società stessa, come da prospetto allegato;
- 2)DI DARE ATTO, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, che la **Società VEGA S.R.C.** è stata sciolta e posta in liquidazione in data 20/05/2019 come risulta da documentazione agli atti a firma Avv. Piero Biglia Notaio in Genova;
- 3)DI DARE ATTO che il presente provvedimento assolve l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Olcese, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100;

\*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e questo, concordando, con separata votazione approva all'unanimità.

---

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
BORNETO FABRIZIO

Il Segretario comunale  
Scrocco Domenico

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-04-2020 al giorno 22-04-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, 23-04-2020

Il Funzionario inc.  
Bonicelli Patrizia

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-04-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese, 18-04-2020

Il Funzionario inc.  
Bonicelli Patrizia